

I SERVIZI DI SCORTA PER I TRASPORTI ECCEZIONALI

(Commento a cura del Geom. Alessandro Bicego – Responsabile Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Bologna)

L'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO DEL C.d.S. ED IL D.P.R. n. 235/04:



Trasporto eccezionale con scorta tecnica

E' stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 211 dell' 8 settembre 2004**, il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 28 luglio 2004**, che modifica l'art. 16 del Regolamento del Codice della Strada, per quanto attiene i servizi di scorta per i trasporti eccezionali.

Con il D.P.R. n. 235/04, il legislatore ribadisce che le autorizzazioni siano rilasciate con tutte le prescrizioni "ritenute opportune" per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza per la circolazione; *questo, per rafforzare il concetto che l'autorizzazione è strumento fondamentale anche per prevenire ogni fenomeno di incidentalità.*

La principale novità consta nell'estendere il servizio di scorta tecnica ai veicoli e/o trasporti eccezionali aventi dimensioni maggiori in larghezza od in lunghezza rispetto a quanto in precedenza disposto, **con modifica del comma 4 dell'art. 16 del Regolamento**, e cioè:

- **sulle strade di tipo A e B e sulle strade extra urbane ad almeno 2 corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a m. 4,50 o lunghezza fino a m. 35,00;**
- **sulle altre strade, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a m. 4,00 o lunghezza fino a m. 30,00.**

Inoltre, è previsto che i Concessionari di pubblici servizi possano avvalersi di una propria scorta, purchè abilitata, per i trasporti di proprio interesse.

Invece, le prescrizioni previste al comma 3 dell'art. 16 del Regolamento restano ferme e con esse tutti quei parametri già utilizzati per stabilire quando il veicolo o trasporto eccezionale possa viaggiare senza scorta o con scorta tecnica e cioè, la larghezza di corsia, la fascia di ingombro del veicolo, la larghezza e lunghezza del veicolo e sua velocità ecc...

Le norme di modifica all'art. 16 del Regolamento del C.d.S., sono entrate in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione e cioè, **il 23 Settembre 2004** ed i provvedimenti autorizzativi sono stati conseguentemente adeguati alle modifiche fissate.

Si riconferma, che il personale che effettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del relativo "*Disciplinare Tecnico*" e che i veicoli utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare.

Le funzioni attribuite ai soggetti della scorta, quali il pilotaggio del traffico e la regolazione dello stesso, sono consentite solo in casi particolarmente critici per la circolazione (es.: tratti in curva, senso unico alternato, ecc.); è possibile prevedere, qualora ricorrano le condizioni, l'utilizzo di una "*scorta mista*", dove il servizio di scorta della polizia della strada viene integrato da quello di personale abilitato ai servizi di scorta tecnica.

Con provvedimento del Ministero dell'Interno di concerto con quello dell' Economia e della Finanza sono stabilite le spese e gli oneri a carico dell'impresa di trasporto che richiede il servizio di scorta della Polizia della Strada.

Infine, il D.P.R. 235 stabilisce che le autorizzazioni siano ritornate agli Enti di rilascio, sia per inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione stessa od accertata violazione al Codice e sia per scaduta validità; gli Organi di controllo devono effettuare una serie di annotazioni sull'autorizzazione rilasciata, compreso le inadempienze, *quasi a far sì che la stessa diventi una sorta di "diario di viaggio"*.

IL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE:

Il Disciplinare per le scorte tecniche è stato approvato con **Decreto Ministeriale 18 Luglio 1997** e pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1997** e modificato con **Decreto 18 marzo 2005** e pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005**.

Il Disciplinare tecnico fissa i requisiti e le modalità concernenti sia l'autorizzazione delle Imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica, sia l'abilitazione delle persone atte ad eseguire detta scorta, e sia infine le modalità di effettuazione della stessa e l'equipaggiamento degli autoveicoli adibiti al servizio.

Le modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli e trasporti eccezionali sono entrate in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

In conclusione, si precisa che:

- l' art. 16 del Regolamento del N.C.d.S. modificato dal D.P.R. n. 235/04 detta, all' Ente che autorizza la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali (Regione o Provincia delegata), i criteri necessari per stabilire o meno la necessità della scorta e quando tecnica o di polizia stradale;
- il "Disciplinare per le scorte tecniche" di cui al D.M. 18/07/1997 modificato dal D.M. 18/03/2005 oltre a stabilire i requisiti minimi per le Imprese che svolgono servizi di scorta dispone anche le modalità a cui le stesse si devono attenere in ordine alle attrezzature ed ai veicoli da utilizzare.

Pertanto, l'autorizzazione rilasciata tiene conto del servizio di scorta tecnica o della Polizia della Strada secondo quanto indicato espressamente dal suddetto art. 16 del Regolamento del N.C.d.S. e relativo D.P.R. 235/04 di modifica.

Qualora sia prevista la scorta della Polizia della Strada, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consenta, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel citato Disciplinare per le scorte tecniche (comma 9, art. 10 del D. Lgs. 285/92).



Polizia stradale: pattuglia di scorta

Pertanto, è la Polizia della Strada a conservare la facoltà di delegare alle imprese, che effettuano il trasporto, il servizio di scorta con personale abilitato e specializzato (scorta tecnica) per quei convogli e quei trasporti che per le loro dimensioni dovrebbero di norma essere scortati solo dalla stessa Polizia della Strada.

N.B. -

Per altre informazioni sulle disposizioni imposte dalla vigente normativa in materia di scorta per i veicoli e /o i trasporti eccezionali e per le macchine agricole ed operatrici eccezionali consultare in questo sito internet le voci:

"Cenni normativi t.e. " e "Cenni normativi macchine agricole".